



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0120930 - 17/07/2013 - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LORO SEDI

AD UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

A INFOCAMERE S.C.P.A.
VIA G. B. MORGAGNI, 30/H
00100 ROMA

AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO NEI COLLEGI DEI REVISORI
DEI CONTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO C/O
CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LORO SEDI

Oggetto: diritto annuale dovuto dalle imprese Start-up innovative, dalle società tra professionisti, dalle società di mutuo soccorso – Confidi

A seguito di diverse richieste di chiarimenti pervenute da più camere di commercio sugli importi per diritto annuale dovuto per l'anno 2013 dai soggetti di cui all'oggetto, si ritiene fornire i seguenti chiarimenti:

Start-up innovative

L'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" definisce e detta finalità e relativa pubblicità delle imprese start-up innovative, indicate di seguito "start-up innovativa".

Il comma 8 del medesimo articolo 25 stabilisce che le start-up innovative, al fine di poter beneficiare della disciplina prevista dalla normativa in esame, devono essere iscritte in apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

L'articolo 26, comma 8, prevede, dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese che la start-up innovativa, l'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. Tale



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.

Alla luce della normativa esposta, quindi, un'impresa neo-iscritta al registro delle imprese che richiedesse, avendone i requisiti di legge, sin dal momento della prima iscrizione di essere iscritta come impresa Start-up innovativa, deve essere esonerata dal pagamento del diritto annuale dovuto per il periodo previsto dalla medesima normativa a decorrere dal 2013.

Le imprese già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 179/2012 sono considerate start-up innovative se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 25; se tali imprese al momento della richiesta di iscrizione nella sezione speciale, non hanno ancora versato il diritto per il 2013, devono considerarsi, a norma di legge, esonerate dal pagamento del diritto annuale. Nel caso in cui le stesse imprese avessero già versato il diritto annuale per l'anno 2013, queste hanno diritto a richiederne il rimborso ovvero ad utilizzare quanto pagato come credito verso la camera di commercio da compensare con altri versamenti.

Società tra professionisti e società di mutuo soccorso

L'articolo 7 del decreto del Ministero della giustizia 8 febbraio 2013, dispone, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, l'iscrizione della società tra professionisti nella sezione speciale del registro delle imprese istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

Si ritiene necessario ricordare che tali tipologie di imprese non rientrano tra i soggetti che la normativa ricomprende tra quelli obbligati al versamento del diritto annuale in un importo definito in misura fissa, ma in un importo commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Come per tutte le altre imprese nel caso del primo anno di iscrizione sono, pertanto, tenute al versamento dell'importo previsto per la prima fascia di fatturato; con riferimento agli anni successivi questo Ministero si riserva di dare indicazioni precise in sede di definizione degli importi del diritto annuale per l'anno 2014.

Le considerazioni sopra esposte sono da considerarsi applicabili anche nei confronti delle società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, tenute, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 179/2012 sopra citato, all'iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese, secondo criteri e modalità stabilite con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

Confidi

Ad integrazione delle indicazioni fornite con la nota n. 5024 del 12.06.2008 si ritiene necessario chiarire che, nel caso in cui i Confidi adottino i principi contabili internazionali, sono tenuti, ai fini dell'individuazione della base imponibile per il versamento del diritto annuale, a far riferimento alla voce 30 "Commissioni attive" del proprio conto economico.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

PIB